



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale Servizio tutela acque ed atmosfera e agroambiente

Determinazione N. 2821 / 2025

Responsabile del procedimento: GIULIA ADOLFO

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 ART. 3.
DITTA: POLETTO ALDO S.R.L. C.F.01840400277 STABILIMENTO: COMUNE DI SAN DONA' DI
PIAVE VIA MAESTRI DEL LAVORO 31 SEDE LEGALE: COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE
VIA DON MINZONI 13.**

La dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 74 del 29/09/2025, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 176 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Giulia Adolfo;
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;

- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 *“la Città metropolitana verde e sostenibile”* nell'ambito della missione 09 *“sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”*, l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP Giulia Adolfo che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamate le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante *“Norme in materia ambientale”*;
- ii. la L. 241/1990 e s.m.i. recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*
- iii. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante *“la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;
- iv. la D.G.R.V. n. 1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”*;
- v. la D.G.R.V. n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)”*;

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di emissioni:

- i. il D.Lgs. n.102/2020 ha stabilito con l'art. 271 comma 7-bis che *“le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata debbano essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.”*

- ii. il decreto direttoriale 28 giugno 2023 n. 309 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal «Coordinamento Emissioni»";
- iii. il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, che ha stabilito che, in sede di autorizzazione alle emissioni di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 – Parte V – All. I;

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di impatto acustico:

- i. la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Richiamate, altresì, le seguenti normative in materia di Vinca:

- i. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il "Regolamento recante attuazione della direttiva 1992/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- ii. il Capo IV della Legge regionale n. 12 del 27 maggio 2024 che regola la disciplina in materia di VINCA;
- iii. il Regolamento regionale n. 4 del 09.01.2025 attuativo in materia di VINCA, ai sensi dell'art. 17 della sopra citata L.R. n. 12/2024;
- iv. il decreto direttoriale n. 15/2025 "Attuazione dell'articolo 19, comma 4, del Regolamento regionale n. 4/2025 in materia di VINCA adottato ai sensi dell'articolo 17 della Legge regionale 27/05/2024, n. 12. Integrazione della modulistica necessaria alle richieste connesse alle procedure di cui al Capo III del medesimo Regolamento."

Visto che

- i. con prot. n. 33010 del 19.05.2025 è stata acquisita agli atti della scrivente Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 16.05.2025 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di SAN DONA' DI PIAVE in data 16.05.2025 dalla ditta POLETTTO ALDO S.r.l, con sede legale in SAN DONA' DI PIAVE - Via Don Minzoni 13, in occasione del rinnovo dell'autorizzazione det. n. 938/2011 rilasciata dalla Provincia di Venezia ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 269 comma 8 all'indirizzo citato in oggetto;
- ii. con prot. n. 33010 del 19.05.2025 è stato acquisito agli atti della scrivente Amministrazione il Modulo compilato di identificazione del P/P/I/A rispetto al campo di applicazione della disciplina in materia VINCA, come da Allegato A al D. Dir.R. Veneto n. 15 del 17.02.2025;
- iii. con nota prot. n. 36612 del 29.05.2025 la scrivente Amministrazione, ai sensi della L. 241/1990, ha comunicato alla ditta in oggetto l'avvio del procedimento per il rilascio dell'A.U.A., contestualmente ha convocato la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi del D.P.R. n. 59/13 – art. 4 comma 7 e della L. 241/90 art. 14 e segg e ha richiesto al Comune competente il nulla osta di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995;

- iv. con nota prot. n. 36612 del 29.05.2025 la scrivente Amministrazione ha trasmesso alla Direzione Valutazioni Ambientali Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, il modulo A di cui sopra, chiedendone una verifica di conformità;
- v. con nota prot. n. 43436 del 24.06.2025 la scrivente Amministrazione chiede alla ditta di integrare la documentazione presentata allegando alla stessa quanto richiesto da ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia acquisito con prot. n. 42645 del 20.06.2025;
- vi. con nota prot. n. 50509 del 25.07.2025 la ditta chiede alla scrivente Amministrazione una proroga di quindici giorni per trasmettere le integrazioni richieste;
- vii. con nota prot. n. 51915 del 31.07.2025 la Scrivente concede la proroga alla ditta per trasmettere le integrazioni richieste;
- viii. con i prot.lli n. 51825, 51826 e 51823 del 31.07.2025 la ditta trasmette alla Scrivente le integrazioni richieste;
- ix. con prot. n. 56081 del 18.08.2025 ARPAV- Dipartimento Provinciale di Venezia ha trasmesso proprio contributo istruttorio;

Dato atto che:

- i. nella lettera di invio alla Regione dell'allegato A, si precisava che in assenza di risposta nel termine indicato si sarebbe valutata la dichiarazione conforme;

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06
 - nulla osta di impatto acustico ai sensi della L. 447/95
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza della scrivente Amministrazione, pari a **120 giorni**, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al **20/10/2025**, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili alla scrivente Amministrazione.

DETERMINA

1

che ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3 è adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta POLETTA ALDO S.r.l., con sede legale in Comune di SAN DONA' DI PIAVE - Via Don Minzoni 13, C.F.

01840400277 e sede impianto in Comune di SAN DONA' DI PIAVE – Via Maestri del Lavoro 31 per il rinnovo dell'autorizzazione per l'attività di produzione di sali inorganici utilizzati in ambito agricolo e industriale.

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti i titoli abilitativi ambientali già in possesso della ditta in oggetto e citati in premessa.

2

che l'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo della stessa, **almeno sei mesi prima** della scadenza, dovrà essere presentata alla Scrivente Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

3

che le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto lo stabilimento sono le seguenti:

3.1 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

La ditta è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – dell'art. 269 comma 2 alla prosecuzione delle emissioni esistenti provenienti dallo stabilimento citato in oggetto, come da progetti allegati alle istanze ed eventuali integrazioni.

- a. I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 1 e 2;
- b. Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto della planimetria allegata e delle seguenti prescrizioni:
 - 1) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.2006, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella, dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

<i>Camino (n.)</i>	<i>Provenienza effluente</i>	<i>Inquinante</i>	<i>Concentrazioni (mg/Nm³)</i>
1	Reattore R3	Polveri	10
		NO _x	350
		Cobalto	1
		Cromo VI	1
		Manganese	3
		Nichel	1
		Rame	3
		Acido Acetico	105
		Ammoniaca	150
		Selenio	1
		Rutenio	1
		Molibdeno	1
		Rodio	1
		Bismuto	1
		Piombo	1

		Stagno	1
		Titanio	1
		Palladio	1
		Vanadio	1
		Indio	1
		Cerio	1
		Argento	1
		Acido fosforico	3
		SO _x	350
2	Reattore R1	Polveri	10
		NO _x	350
		Cobalto	1
		Cromo VI	1
		Manganese	3
		Nichel	1
		Rame	3
		Acido Acetico	105
		Acido fosforico	5
		SO _x	350
		Ammoniaca	150
		Selenio	1
		Rutenio	1
		Molibdeno	1
		Rodio	1
		Bismuto	1
		Piombo	1
		Stagno	1
		Titanio	1
		Palladio	1
		Vanadio	1
		Indio	1
		Cerio	1
		Argento	1

- 2) la ditta dovrà provvedere ad eseguire **analisi annuali** alle emissioni corrispondenti ai camini n. 1 e 2. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere corredate da una scheda tecnica firmata dal legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui al punto al p.to 3.1, lett. b.-3), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- 3) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sui sistemi di abbattimento dei punti di emissione n. 1 e 2. Al registro dovranno essere sempre allegati i certificati delle analisi effettuate alle emissioni con la cadenza sopra prescritta;
- 4) le sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H350i, H360, H360D, H360F, H360DF, H360Df, H360dF) e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile

dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

- 5) la ditta, ai sensi del D.Lgs. 152/06 – art. 271, comma 7-bis dovrà presentare **ogni cinque anni**, a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione, alla scrivente Amministrazione una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze;
 - 6) nel caso in cui le sostanze o le miscele utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/06, a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze o miscele, dovrà essere presentata alla scrivente Amministrazione entro 3 anni dalla modifica, una domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del sopra citato articolo, allegando alla stessa la relazione di cui all'art. 271 comma 7-bis.
 - 7) la ditta, come richiesto da ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia, dovrà redigere una procedura/istruzione operativa in merito ai presidi di emergenza sui reattori R2 e R4 con incluse le modalità da attuarsi in caso di emergenza. Tale documentazione dovrà essere tenuta a disposizione in stabilimento.
- c. Ai sensi del comma 6 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06, con un anticipo di almeno 15 giorni dovrà pervenire alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, comunicazione della data di messa in esercizio degli impianti afferenti ai camini n. 1 e 2.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 90 giorni dalla data comunicata per la messa in esercizio.
- Entro i 45 giorni** successivi alla messa a regime degli impianti dovrà pervenire alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, copia dei certificati di analisi alle emissioni, ricercando per entrambi i camini anche il parametro “Zinco”, relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare.
- d. I punti di emissione esenti e la relativa motivazione sono di seguito elencati:

Camino (n.)	Provenienza effluente	Riferimento esenzione
3	Generatore di calore per olio diatermico	D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV –Parte I, c. 1 lett. dd
5	Cappa laboratorio	D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV –Parte I, c. 1 lett. jj
6	Cappa laboratorio	D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV –Parte I, c. 1 lett. jj

- e. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati dalla normativa vigente o dovranno comunque essere metodi validati.

- f. I camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento. L'altezza dei camini dovranno superare di almeno un metro l'altezza massima dell'edificio.
- g. Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.

3.2 - IMPATTO ACUSTICO

Il nulla osta di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995 si considera come acquisito, stante l'operare del silenzio assenso, di cui all'art. 14 bis, comma 4, L. 241/1990, nell'ipotesi di mancata comunicazione nei termini della determinazione da parte dell'ente competente al rilascio.

4

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

5

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

6

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

7

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite alla Scrivente Amministrazione dalla normativa vigente.

8

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

9

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

10

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente